

REGOLAMENTO PI

APPROVATO DAL CONSIGLIO INTERNAZIONALE del 19 FEBBRAIO 2021

Titolo I – Composizione del Panathlon International

Articolo 1 - Uso del logo
Articolo 2 - Costituzione dei Club
Articolo 3 - Statuto del Club
Articolo 4 - Diritti e doveri del Club
Articolo 5 - Soci dei Club
Articolo 6 - Qualifiche onorarie nei Club
Articolo 7 - Deroghe ed incentivi
Articolo 8 - Impedimenti e dimissioni
Articolo 9 – Organi
Articolo 10 - Cariche

Titolo II – Assemblee del Panathlon International

Articolo 11 - Assemblea Generale
Articolo 12 - Assemblea Ordinaria
Articolo 13 - Assemblea Straordinaria

Titolo III – Cariche in Organi Sociali

Articolo 14 – Requisiti
Articolo 15 – Incompatibilità
Articolo 16 - Durata delle cariche - Rinnovo
Articolo 17 – Impedimenti e sostituzioni

Titolo IV – Organi Internazionali

Articolo 18 - Consiglio Internazionale del P.I.
Articolo 19 - Consiglieri Internazionali - Compiti
Articolo 20 - Comitato di Presidenza
Articolo 21 - Presidente Internazionale
Articolo 22 - Vicepresidente internazionale
Articolo 23 - Il Comitato dei Presidenti dei Distretti
Articolo 24- Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)
Articolo 25 - Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)
Articolo 26 - Qualifiche onorarie del P.I.

Titolo V – Distretti, Organi Distrettuali e Collegi

Articolo 27 - Distretti del P.I.
Articolo 28 – Organi Distrettuali
Articolo 29 – Presidenti di Distretti
Articolo 30 – Collegi Distrettuali

Titolo VI – Aree, Organi Territoriali e Collegi

Articolo 31 – Le Aree
Articolo 32 – Governatori d'Area
Articolo 33 – Collegi d 'Area

Titoli VII - Funzioni e attività

Articolo 34 – Presidenti di Distretti
Articolo 35 - Governatori d'Area
Articolo 36 - Dichiarazioni di decadenza
Articolo 37 – Volontariato

Titolo VIII - Assemblee e congressi Distrettuali e di Area

Articolo 38 – Partecipazione del Presidente Internazionale
Articolo 39 – Assemblee Ordinarie

Titolo IX – Contenzioso – Garanzie – Ricorsi - Sanzioni

Articolo 40 – Regolamento Contenzioso

Titolo X - Incarichi e funzioni

Articolo 41 - Segretario Generale

Articolo 42 - Tesoriere

Titolo IX – Norme finali

Articolo 43 - Organi ufficiali di comunicazione del P.I.

Articolo 44 - Categorie Sportive

Articolo 45 - Entrata in vigore delle deliberazioni

Articolo 46 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I – COMPOSIZIONE DEL PANATHLON INTERNATIONAL

Articolo 1 – Uso del logo

1. Il logo come previsto dall'art. 1.2 dello Statuto deve essere in accordo con il disegno, i colori e le proporzioni stabilite nel logo ufficiale, approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 1° novembre 1996.
A tutti gli Organi non Internazionali è consentito l'uso del logo esclusivamente con l'aggiunta distintiva dell'organo nazionale posta al di fuori del doppio cerchio, vietandone inoltre l'utilizzo per fini personali e commerciali.

Articolo 2 - Costituzione dei Club

1. Per la costituzione di un Club, è necessaria l'adesione di almeno dodici persone di diverse discipline tra quelle previste nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. La proposta dovrà essere formulata con atto scritto dai promotori stessi, o da altro Club, al Governatore di Area nei casi di cui all'art. 19 dello Statuto o al Presidente distrettuale competente negli altri casi, corredata dai curricula degli interessati e dalla denominazione del nuovo club, contenente un toponimo distintivo geografico territoriale.
3. Il Governatore d'Area o il Presidente distrettuale competenti verifica le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo ed entro trenta giorni trasmette un atto con parere motivato, alla Segreteria Generale dando l'autorizzazione provvisoria all'apertura del club.
4. Il rappresentante dei Promotori o del Club proponente, indice una apposita riunione dei fondatori in cui si provvede alla nomina del Presidente e del Segretario del nuovo Club, invia alla Segreteria Generale la relazione della riunione e la copia dell'atto di costituzione;
5. Il Segretario generale, verificata la documentazione ricevuta, trasmette gli atti al Presidente Internazionale, il quale conferma per iscritto la costituzione del Club, dandone comunicazione al Governatore d'Area o al Presidente distrettuale competente. La Segreteria, provvede all'iscrizione del nuovo club nell'elenco generale. Il nuovo Club, entro tre mesi dalla riunione costitutiva dovrà provvedere all'adozione del proprio Statuto
6. Il Presidente del club organizza una riunione in forma solenne per ufficializzare la nascita del Club. Alla riunione a cui parteciperanno tutti i Promotori, presieduta dal Governatore o dal Presidente distrettuale devono essere invitati i Presidenti degli altri club della stessa Area e/o Distretto. Nella riunione il Presidente distrettuale o in caso d'impossibilità il Governatore d'area competente consegna ai Promotori, che divengono Soci fondatori, il distintivo, lo Statuto ed il Regolamento del P.I., nonché ogni opportuna documentazione panathletica; controfirma l'atto di fondazione del Club e lo consegna al nuovo Presidente.
7. I Club per l'anno solare di costituzione verseranno al PI una quota d'ingresso nella misura che verrà stabilita dal CI da destinarsi al fondo per l'espansione del PI.
8. Nell'eventualità che un Club, con giustificate ragioni, intendesse sostituire o cambiare la propria denominazione dovrà farne richiesta, indicando la nuova denominazione, previo parere favorevole del Governatore o del Presidente del Distretto, alla Segreteria Generale la quale provvederà a trasmetterlo al Consiglio Internazionale per la ratifica.
9. Il Consiglio Direttivo dei Club costituiti in anni dispari deve essere rinnovato alla scadenza per allinearla a quelle cadenzate dagli anni pari.
In tal caso è consentita la rieleggibilità del Presidente per il biennio successivo.

Articolo 3 - Statuto del Club

1. Ogni Club è retto da un proprio Statuto, i cui principi fondamentali, tra cui le finalità, l'ordinamento ed i diritti e doveri dei soci, debbono essere coerenti con lo Statuto del P.I. Lo Statuto è reso esecutivo dal Comitato di Presidenza.

2. Organi di Club

Lo Statuto del Club deve prevedere i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente del Club;
- c) il Consiglio direttivo con un minimo di tre Membri incluso il Presidente. Tra i Consiglieri o Soci deve essere altresì previsto un Segretario di consiglio.

Nello Statuto sono definite le modalità di convocazione e le condizioni di validità delle Assemblee, le procedure per le votazioni e per l'elezione degli Organi, nonché le procedure per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento del Club.

3. Lo Statuto del Club può anche prevedere l'elezione di: un Collegio Arbitrale e un Collegio di Revisione Contabile.
I Collegi restano in carica per il medesimo periodo del Consiglio e sono rinnovabili.

4. La carica di Presidente ha durata biennale ed è rinnovabile per un solo altro biennio.

L'eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo non comporta proroga della scadenza del Presidente ma ne rende possibile la rielezione per un solo altro biennio.

In ogni caso è possibile, eccezionalmente, la conferma per successivi bienni con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ delle preferenze degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

5. Il rinnovo delle cariche deve avvenire entro il mese di gennaio e i nuovi Organi entrano in carica il 1° febbraio successivo.

6. L'adozione dello Statuto e le eventuali modifiche allo stesso sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Club, con le modalità previste dall'art. 13 p.4 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Diritti e doveri del Club

1. I Club, in conformità alle norme dello Statuto del P.I. e del presente Regolamento, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee generali, nonché alle Assemblee dei rispettivi Distretti e Aree;

- b) partecipare ai congressi internazionali, distrettuali e d'Area alle condizioni stabilite dall'organizzazione;
- c) realizzare manifestazioni, convegni, dibattiti ed ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità statutarie.

2. I Club sono tenuti, in osservanza degli obblighi di cui ad art. 3.4 lett. c) dello Statuto del P.I., in particolare a versare la quota annuale dovuta per l'affiliazione al P.I., nella misura deliberata. Il pagamento va effettuato per il numero dei soci che risultano iscritti al 31 gennaio di ciascun anno in due rate uguali da versarsi una entro il 28 febbraio e l'altra entro il 31 luglio dello stesso anno.

3. Il Club ogni volta che ammette un nuovo Socio è tenuto a pagare la quota di affiliazione al Panathlon International con le seguenti modalità:

50% della quota intera annuale per i Soci che entrano a partire dal 1° febbraio e fino al 30 giugno, e 50% della quota semestrale per i Soci che entrano nel Club a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre.

4. Parimenti sono tenuti al versamento delle quote distrettuali come previsto all'art. 17.2 dello Statuto e alle quote di Area come previsto all'art. 19.5 dello Statuto.

5. I Club non in regola con il pagamento delle quote, internazionali, distrettuali e di Area, non hanno diritto di voto in tutte le Assemblee e non hanno, in corso di morosità, titolarità attiva per istanze e ricorsi di sorta, e in caso di morosità persistente possono subire le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento contenzioso.

I Soci dei Club morosi non sono candidabili a carica alcuna di Area, di Distretto o Internazionali.

Articolo 5 - Soci dei Club

1. Possono entrare a far parte di un Club solo le persone aventi i requisiti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto del P.I., che rappresentino le categorie sportive previste nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. L'elenco delle categorie predette viene stabilito e aggiornato dal Consiglio Internazionale, il quale può anche istituire, per sport aventi larga diffusione, la suddivisione in sottocategorie.

3. La proposta di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo da almeno due Soci del Club, di cui almeno uno garante, e corredata dal curriculum completo dell'aspirante.

4. Il Consiglio direttivo del Club istituisce permanentemente un'apposita commissione, costituita da almeno tre Soci, non facenti parte del Consiglio direttivo, per effettuare l'istruttoria circa l'ammissibilità dell'aspirante al Club. Tale commissione ha la medesima durata del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.

5. La commissione riferisce gli esiti dell'istruttoria, con un parere di ammissibilità, al Consiglio direttivo, che delibera all'unanimità dei presenti.

6. A sensi dell'art. 4.3 dello Statuto, il nuovo Socio deve accettare i principi, le finalità e gli impegni del P.I. I nuovi soci vengono ammessi nel Club in forma solenne, possibilmente in apposite riunioni a ciò dedicate.

Articolo 6 - Qualifiche onorarie nei Club

1. I Club possono nominare un Presidente onorario, scelto tra i Past-president e Soci onorari scelti tra i Soci del Club e personalità di prestigio non socie. La loro nomina, su proposta del Consiglio direttivo, è deliberata dall'assemblea dei Soci.

2. Sono a carico del Club le quote annuali di affiliazione per il P.I. del Presidente onorario e dei Soci onorari del Club.

Articolo 7 - Deroche ed incentivi

1. Il Socio, in regola con il versamento delle quote annuali, che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in altra sede, a richiesta, deve essere accolto come Socio dal Club competente per territorio e conserva il numero di anni di anzianità maturato nel precedente Club.

2. I Club che intendono costituire Panathlon Junior (PJ) ai sensi dell'art. 3.5 dello Statuto dovranno attenersi allo specifico Regolamento e saranno denominati "Club Padrino".

Articolo 8 – Impedimenti e dimissioni

1 Impedimenti.

1.1 Il Socio che per ragioni personali sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del Club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino a 1 anno, rinnovandolo sino ad un massimo di 2 anni complessivi.

1.2 Il Presidente, sentito il Consiglio, esonera il Socio da ogni impegno e da ogni onere finanziario verso il Club, ad eccezione della quota di affiliazione internazionale. Al termine del periodo massimo di impedimento (2 anni) il Socio rientra automaticamente a far parte del Club.

2 Dimissioni.

2.1 Il Socio che intenda dimettersi, presenta lettera di dimissioni al Presidente del Club, motivandole sinteticamente. Le dimissioni decorrono dal 31 dicembre successivo alla data di accettazione da parte del Consiglio direttivo. Il Socio è tenuto al versamento della quota dovuta sino alla fine dell'anno di competenza.

2.2 Il Socio che intenda rientrare nel Club, deve presentare domanda scritta di riammissione al Presidente. Il Consiglio Direttivo, verificato che dalle dimissioni non siano maturate ragioni ostative, riammette il socio nel Club, fatta salva la pregressa anzianità.

Articolo 9 – Organi

Oltre alle Assemblee sono Organi:

- Presidenti e Consigli di Club
- Governatori

- Presidenti di Distretto
- Presidente e Consiglio Internazionale
- Collegio di Revisione Contabile del P.I. (C.R.C.)
- Collegio di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.)

Sono anche organi Statutariamente previsti:

- Il Comitato di Presidenza
- Il Comitato dei Presidenti di Distretto

Articolo 10 – Cariche

Sono cariche elettive del Panathlon a livello di Club, Aree, Distretti:

- il Collegio Arbitrale (C.A.)
- il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)

Sono altresì cariche quelle per nomina secondo le discipline regolamentari che gli Organi Internazionali, di Club, delle Aree e dei Distretti ritengono di prevedere nel proprio ambito, e in ogni caso quelle non espressamente previste, come Organi.

TITOLO II – ASSEMBLEE DEL PANATHLON INTERNATIONAL

Articolo 11 – Assemblea Generale

1. L'assemblea generale, di cui ad art. 8 dello Statuto, convocata dal Consiglio Internazionale può essere ordinaria e straordinaria.

2. Il Consiglio Internazionale nomina la commissione per la verifica dei poteri, composta di tre membri effettivi e di due membri supplenti, per il controllo della legittimazione dei votanti, della validità delle deleghe e l'ammissione alle votazioni. La Commissione rilascia la scheda d'ammissione al voto.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del P.I., fatta eccezione per le sessioni elettive, qualora candidato ad una carica. In tal caso, l'assemblea nomina, in apertura dei lavori, per alzata di mano e a maggioranza semplice, il Presidente scegliendolo tra i non candidati.

4. L'assemblea nomina altresì, con le stesse modalità, tra i suoi componenti e tra i non candidati, in caso di sessioni elettive:

- a) un Vicepresidente ed un Segretario;
- b) la commissione di scrutinio, composta da cinque membri, per il controllo della validità dei voti e dei risultati elettorali.

5. Hanno diritto di voto i Club in regola con il pagamento di tutte le quote annuali di affiliazione al P.I. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si considerano in regola con gli adempimenti finanziari, di cui ad art. 4 del presente Regolamento, i Club che avranno versato le somme corrispondenti al numero dei Soci in carico alla data del 31 gennaio.

6. Ogni club può esprimere un massimo di preferenze per ogni distretto o area continentale secondo quanto previsto dallo statuto all'art. 9 sui criteri di rappresentanza, pena la nullità della scheda di votazione.

7. Ogni Club è rappresentato in Assemblea generale dal proprio Presidente o da un delegato designato dal Consiglio direttivo del club. In caso di improvviso impedimento alla partecipazione all'Assemblea, il delegato può delegare per scritto un Socio del proprio Club presente.

8. Un Club con delibera consiliare può delegare un altro Club. Le deleghe sono consentite nei seguenti limiti:

- a) I Club appartenenti allo Stato ove si tiene l'Assemblea possono rappresentare solamente un altro Club dello stesso Stato.
- b) I Club del Continente ove si tiene l'Assemblea possono rappresentare un massimo di cinque Club appartenenti al proprio Continente con esclusione di quelli dello Stato ove si svolge tale l'Assemblea.
- c) I Club di Continente diverso possono rappresentare un massimo di 10 Club del proprio Continente".

9. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, nessun Club di un Distretto/Paese possa partecipare all'Assemblea (escludendo lo Stato nel quale si svolge l'Assemblea), è consentito il voto via corrispondenza. I Club, appena ricevuta la Convocazione dell'Assemblea dovranno comunicare la propria impossibilità a partecipare alla Segreteria Generale (e in copia al Presidente del Distretto), la quale invierà agli stessi le schede con le relative istruzioni per poter votare. Sarà compito della Segreteria Generale, sentiti il CdP ed il Presidente del CGS, definire le istruzioni e le modalità dell'invio delle schede, garantendo la segretezza del voto. Le schede giunte via corrispondenza saranno ritenute valide solamente se nessun altro Club dello stesso Distretto/Paese sarà presente in Assemblea e ne verrà data comunicazione dal Presidente dell'Assemblea Generale.

I Club appartenenti ai Distretti/Paesi che votano per corrispondenza, non potranno conferire deleghe ad altri Club.

10. Il Consiglio Internazionale potrà convocare altresì le Assemblee Generali del PI da tenersi in via telematica. In questo caso le votazioni avverranno per tutti i club via corrispondenza. La Segreteria Generale fornirà alla commissione verifica poteri, nominata con le stesse modalità di cui al punto 2 del presente articolo, la situazione per l'ammissione alle votazioni.

In questo caso:

- a) L'assemblea è presieduta dal Presidente del P.I., fatta eccezione per le sessioni elettive, qualora candidato ad una carica. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Assemblea sono proposti dal Presidente Internazionale, scegliendoli fra i non candidati, e confermati dalla maggioranza semplice dei presenti in via telematica all'Assemblea.
- b) Il Presidente propone all'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra, la nomina dei componenti la commissione scrutinio per il controllo della validità dei voti e dei risultati elettorali, composta da panathleti fisicamente presenti presso la Sede del PI compreso almeno un componente del CGS.
- c) Hanno diritto di voto i Club in regola con il pagamento di tutte le quote annuali di affiliazione al P.I. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si considerano in regola con gli adempimenti finanziari, di cui ad art. 4 del presente Regolamento, i Club che avranno versato le somme corrispondenti al numero dei Soci in carico alla data del 31 gennaio.
- d) Ogni Club può esprimere un massimo di preferenze per ogni distretto o area continentale secondo quanto previsto dallo statuto all'art. 9 sui criteri di rappresentanza, pena la nullità della scheda di votazione.

- e) Si considerano presenti i Club che avranno inviato le schede di votazione per corrispondenza e che saranno pervenute con le modalità definite dalla Segreteria Generale, sentiti il CdP ed il Presidente del CGS.

Articolo 12 - Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata entro il primo semestre di ogni biennio con avviso contenente l'ordine del giorno, e le relazioni e documenti di cui ai punti iscritti all'ordine del giorno spedito ai club anche con mezzi elettronici, almeno 30 giorni prima. Essa delibera sui seguenti argomenti:

- a) relazione morale, organizzativa ed economico-finanziaria e patrimoniale relativa al biennio precedente e bilancio preventivo relativo al biennio successivo;
- b) relazione del Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.);
- c) proposta motivata dal Consiglio Internazionale in ordine all'entità delle quote sociali dei due anni successivi a quello in corso;
- d) elezione alle cariche internazionali, quando previste dallo statuto;
- e) temi proposti dal Consiglio Internazionale o da almeno il dieci per cento dei club;
- f) provvedimenti procedurali delle assemblee elettive.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento, anche su richiesta del venti per cento dei Club che risultano in regola con il pagamento della quota con avviso contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, spedito almeno 30 giorni prima, salva l'osservanza dei termini speciali previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Essa delibera su:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) rinnovo del Consiglio Internazionale in caso di carenza di oltre la metà dei consiglieri eletti;
- c) rinnovo del Consiglio Internazionale in caso di mancata approvazione da parte del Collegio di revisione contabile del Rendiconto annuale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale;
- d) rinnovo del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria in caso di carenza di oltre la metà dei membri eletti;
- e) rinnovo del Collegio dei Revisori Contabili in caso di carenza di oltre la metà dei membri eletti;
- f) iniziative di particolare urgenza, gravità e interesse;
- g) scioglimento del P.I.

2. L'assemblea può essere riunita, in seconda convocazione, anche nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione nel rispetto della legge locale.

3. L'assemblea ordinaria o straordinaria convocata per deliberare su qualsiasi argomento – eccetto quelli di cui al punto 1 lettere a) e e) del presente articolo è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei club;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei club presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti validi.

4. L'assemblea straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei club;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei club.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

5. L'assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento del Panathlon International è valida, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei club. L'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

TITOLO III – CARICHE IN ORGANI SOCIALI

Articolo 14 - Requisiti

1. Il candidato alla carica di Presidente del P.I. deve avere ricoperto la carica di Presidente di Club, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a otto anni.

2. Il candidato alla carica di componente del Consiglio Internazionale, di Presidente distrettuale o di Governatore deve avere ricoperto la carica di Presidente di Club, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a cinque anni, per la carica di componente del Consiglio Internazionale e di tre anni per la carica di Presidente distrettuale e di Governatore d'Area.

In caso di Distretto di nuova costituzione formato da Club con anzianità inferiore ai 3 anni il Presidente del Distretto può essere scelto fra i Soci dei Club e rimarrà in carica fino a quando non saranno maturati i requisiti che permetteranno la nomina di un Presidente aventi le caratteristiche richieste. La nomina del Presidente deve comunque essere ratificata dal CdP.

In caso di richiesta di un Distretto all'unanimità il candidato Presidente può non avere ricoperto la carica di Presidente di Club.

3. I componenti effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.), e del Collegio di Garanzia Statutaria (C.G.S.) sono eletti tra panathleti con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a otto anni.

4. Contro le candidature ammesse o respinte agli Organi Internazionali come previsto dall'art. 9.3 Statuto, i Club, in persona del loro Presidente, delegato dal Consiglio possono ricorrere entro 5 giorni dalla comunicazione ricevuta ex art. 9.4 Statuto al C.G.S. P.I., con Raccomandata o PEC presso la Segreteria Generale, che decide inappellabilmente entro ulteriori 5 giorni.

5. Il Candidato a cariche internazionali non può presentare più di una sola candidatura nella stessa tornata elettorale.

Articolo 15 – Incompatibilità

1. Per i membri di Organi previsti in Statuto o Regolamento del P.I. esiste incompatibilità assoluta a qualsiasi livello: sia internazionale, che nazionale, che territoriale sia per incarichi in Organi, sia in altre cariche non Organi.

Sono esenti da incompatibilità gli incarichi per delega di funzioni attribuite dagli Organi a propri membri, nonché le nomine commissariali.

2. In caso di incompatibilità, l'interessato deve optare entro dieci giorni per una delle cariche, con dichiarazione scritta spedita o presentata nel termine predetto, ai responsabili degli Organi interessati e in copia alla Segreteria generale. In difetto di opzione, l'assunzione della nuova carica comporta la decadenza di diritto da quella precedentemente ricoperta. La decadenza è dichiarata dal Comitato di Presidenza, su segnalazione di chi abbia interesse.

Articolo 16 - Durata delle cariche - Rinnovo

1. La carica di:

- a) Presidente Internazionale ha durata quadriennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore quadriennio;
- b) Consigliere Internazionale e quelle dei Componenti effettivi i Collegi C.R.C. e C.G.S. hanno durata quadriennale non rinnovabili. L'eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo non comporta proroga della scadenza del mandato ma ne rende possibile la rielezione. La norma non si applica per i membri supplenti dei collegi qualora subentrassero ai membri effettivi.
- c) Presidente di Distretto ha durata quadriennale e non è rieleggibile. L'eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo così come la creazione di un nuovo Distretto costituito nel periodo non comporta proroga della scadenza del Presidente ma ne rende possibile la rielezione.
- d) Governatore d'Area, ha durata quadriennale e non è rieleggibile. L'eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo, così come la creazione di una nuova Area costituita nel periodo, non comporta proroga della scadenza del Governatore ma ne rende possibile la rielezione.

2. L'elezione dei componenti di tutti gli Organi Internazionali deve avvenire entro il mese di giugno di ciascun periodo.

L'elezione degli Organi nazionali deve avvenire come segue:

- a) Presidente e Consiglio di Club entro il 31 gennaio;
- b) Governatore di Area entro la fine di febbraio;
- c) Presidente di Distretto entro il 31 marzo.

Nel caso in cui si verifichi una Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto riguardanti le cariche di Governatore d'Area e Presidente dei Distretti i termini, previsti al punto 2 b) e c), sono prorogati a dopo l'Assemblea straordinaria e in ogni caso entro il 31 luglio dello stesso anno.

Articolo 17 - Impedimenti e sostituzioni

1. In caso di impedimento, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente Internazionale, il Vicepresidente ne assume provvisoriamente le funzioni.

2. Qualora, durante il quadriennio, si verifichi l'impedimento di uno o più Consiglieri, fino a due degli eletti, il Consiglio Internazionale provvede alla surroga nell'ordine di votazione dei candidati non eletti ove vi siano.

TITOLO IV – ORGANI INTERNAZIONALI

Articolo 18- Consiglio Internazionale del P.I.

1. Il Consiglio Internazionale del P.I. esercita tutte le funzioni di cui all'art. 11 dello Statuto, inoltre:

- a) indice l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Congresso del P.I.;
- b) provvede alle surroghe di Consiglieri Internazionali di sua competenza;
- c) assegna deleghe specifiche ai componenti del Consiglio Internazionale;
- d) approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con il parere favorevole del C.R.C.
- e) presenta all'Assemblea Ordinaria per la loro ratifica: la relazione morale - organizzativa e quella economico - finanziaria e patrimoniale relative al biennio precedente
- f) può avvalersi di consulenti qualora siano richieste specifiche competenze professionali;
- g) forma ed aggiorna l'elenco delle categorie sportive ed autorizza, per sport aventi larga diffusione, la suddivisione in sottocategorie;
- h) delibera l'istituzione dei Distretti nazionali ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 17.1 dello Statuto;
- i) definisce i temi e le azioni del P.I. e assicura armonia e coordinamento di iniziative a tutti i livelli;
- j) autorizza il Presidente Internazionale a conciliare e transare le cause pendenti;
- k) ha la facoltà di autorizzare la costituzione di Comitati tecnici organizzativi a livello Internazionale per eventi culturali e sportivi purché i Dirigenti siano Panathleti e in ogni Assemblea del Comitato sia invitato il Presidente o un Delegato e se esiste un Organo di controllo un Membro sia nominato dal P.I.

Articolo 19- Consiglieri Internazionali - Compiti

1. I Consiglieri Internazionali attuano le direttive del Presidente Internazionale, del Consiglio Internazionale e quelle di competenza del Comitato di Presidenza:

- a) realizzano gli obiettivi relativi all'espansione, all'organizzazione ed alla comunicazione per lo sviluppo e la diffusione dei valori panathletici, nel rispetto degli organi competenti;
- b) attuano, in relazione alle deleghe ricevute, gli obiettivi ivi indicati;
- c) tenuto conto dell'internazionalità istituzionale del Movimento, concorrono attraverso proposte progettuali alla formulazione di norme e direttive del Consiglio Internazionale, atte a stimolare e motivare l'attività dei Club, delle Aree e dei Distretti, nel rispetto delle loro autonomie, delle loro prerogative e delle peculiarità territoriali in cui operano;
- d) rappresentano il P.I. in tutti i consessi istituzionali (assemblee, convegni, congressi, seminari riunioni celebrative) a cui vengono delegati a partecipare dal Presidente Internazionale;
- e) sono a disposizione per partecipare, ove venissero invitati, a manifestazioni indette e organizzate dagli organi periferici o da altri enti, assicurando la tempestiva comunicazione tramite la Segreteria Generale, al Presidente del Distretto e/o il Governatore competenti per territorio;
- f) sono a disposizione per favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenziali dei Distretti, delle Aree e dei Club;

- g) istruiscono per conto del Consiglio Internazionale i temi di attualità riferiti allo sport, sostanziandoli con proposte e suggerimenti che evidenzino e tutelino i valori della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto reciproco, assumendo condivise e collaborative iniziative, soprattutto sui temi delle disabilità, del fair-play e dell'etica.

Articolo 20 - Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza del P.I. è costituito secondo le norme dell'art. 12.1 dello Statuto. Espleta l'ordinaria amministrazione. Esercita altresì le seguenti funzioni:

- a) assume deliberazioni d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Internazionale;
- b) indica l'indirizzo specifico dell'associazione nei riguardi dei Distretti, delle Aree e dei Club nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Internazionale;
- c) effettua l'istruttoria dei temi di competenza del Consiglio Internazionale;
- d) assume le decisioni organizzative per lo svolgimento delle Assemblee generali e dei Congressi internazionali;
- e) decide i criteri di autorizzazione e di rimborso spese in materia di trasferte degli amministratori e del personale;
- f) approva e rende esecutivi gli Statuti e/o Regolamenti dei Distretti, di Area e gli Statuti dei Club formulati sulla base delle linee guida emanate dal Consiglio Internazionale;
- g) assume i provvedimenti in caso di inadempienza o violazione da parte di un Organo nazionale;
- h) delibera l'ordinamento interno e la pianta organica della Segreteria Generale;
- i) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto e di quelle regolamentari. Il Comitato di Presidenza può avvalersi della consultazione del C.G.S.;
- j) delibera validamente con la presenza di almeno due dei componenti;
- k) vigila sull'osservanza delle normative in merito alla privacy e alla sicurezza;
- l) approva la bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Internazionale con il parere favorevole del Collegio di Controllo Contabile

2) In caso di impedimento di un componente del Comitato di Presidenza, il Presidente designa un Consigliere Internazionale ad intervenire in sua sostituzione alla seduta del Comitato stesso quindi con diritto di voto.

Articolo 21 - Presidente Internazionale

1. Il Presidente Internazionale è il legale rappresentante del P.I. ed esercita, con le modalità di cui al presente regolamento, tutte le funzioni stabilite dall'art. 10 dello Statuto.

2. Ferme restando le specifiche competenze territoriali dei Presidenti dei Distretti, dei Governatori d'Area e dei Presidenti di Club, il Presidente Internazionale rappresenta il P.I. davanti agli Stati, alle Pubbliche Amministrazioni ed ai mezzi di informazione, nonché alle Autorità locali.

3 Il Presidente Internazionale inoltre:

- a) convoca l'assemblea generale in attuazione delle deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza e la presiede, fatta eccezione per le sessioni elettive qualora sia candidato ad una carica;
- b) indice, convoca e presiede, personalmente o tramite un suo delegato, le sedute del Comitato dei Presidenti dei Distretti;
- c) propone al Consiglio Internazionale la nomina del Segretario Generale;
- d) propone al Consiglio Internazionale la nomina del Tesoriere;
- e) propone al Consiglio Internazionale la nomina del Responsabile della comunicazione;
- f) in caso di grave ingiustificata omissione da parte del Governatore d'Area o del Presidente di Distretto, dei doveri stabiliti dalla carica nello Statuto il Presidente Internazionale lo diffida per iscritto a provvedere agli adempimenti entro 30 giorni.

4. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Internazionale il Presidente del C.G.S. o membro da lui delegato quando vengano trattati argomenti rientranti nelle competenze di detto Organo. Il Presidente può invitare inoltre personalità sportive e/o esperti necessari a completare l'informativa per gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

5. Il candidato che all'Assemblea Generale Elettiva consegue il maggior numero di voti è eletto Presidente Internazionale. Nel caso di candidature plurime, superiori a due (2), occorre che il maggiormente votato superi il 50% dei voti validamente espressi. In caso negativo si dovrà ricorrere immediatamente ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno

Articolo 22 - Vicepresidente internazionale

1. Il Consiglio Internazionale nomina tra i consiglieri il Vicepresidente ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente Internazionale in caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 23 - Il Comitato dei Presidenti dei Distretti

1. Il Comitato dei Presidenti dei Distretti è un organo consultivo che partecipa in maniera attiva alle attività del Panathlon. Può esprimere pareri su tutte le problematiche riguardanti il Panathlon a livello internazionale e nazionale.

2. Il Consiglio Internazionale e il Comitato di Presidenza sono tenuti a prendere obbligatoriamente in considerazione i pareri forniti dal Comitato dei Presidenti dei Distretti nella preparazione delle loro deliberazioni e decisioni senza che detto parere costituisca un vincolo alla decisione.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)

1. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili sono eletti con un'unica elezione specifica dalla quale risulteranno componenti effettivi i tre candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e componenti supplenti i successivi due.

La seduta costitutiva del Collegio sarà convocata a cura della Segreteria generale e avrà come primo argomento all'Ordine del Giorno l'elezione del Presidente del Collegio.

2. Nel caso di impedimento di uno o più componenti effettivi, o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono surrogati di diritto dai componenti supplenti secondo l'ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione.

La surroga è dichiarata dal Presidente del Collegio o da chi lo sostituisce, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento nel rispetto dell'art. 14 dello Statuto ed ha effetto immediato.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Collegio ha diritto d'accesso agli atti e ai documenti contabili del Panathlon International ed in particolare

- a) vigila e verifica periodicamente l'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- b) fornisce al Consiglio internazionale la relazione al Bilancio preventivo, sue variazioni e conto consuntivo;
- c) redige la relazione annuale e biennale a corredo del rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Internazionale e alla successiva ratifica dell'Assemblea;
- d) in caso di mancato proprio parere favorevole al rendiconto annuale, il C.R.C. provvede alla segnalazione al C.G.S. per gli adempimenti di competenza ex art. 25 p. 4 Reg.

4. Il Collegio oltre ad esprimere, su richiesta degli Organi Internazionali, pareri consultivi, può formulare rilievi nell'ambito delle proprie competenze.

5. La sede del Collegio è presso la Segreteria Generale del P.I.

Articolo 25 - Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

1. I componenti del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria sono eletti con un'unica elezione specifica dalla quale risulteranno componenti effettivi i tre candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e componenti supplenti i successivi due.

La seduta costitutiva del Collegio sarà convocata a cura della Segreteria generale e avrà come primo argomento all'Ordine del Giorno l'elezione del Presidente del Collegio.

2. Le successive sedute del Collegio possono svolgersi anche in via telematica o in tele conferenza.

3. Nel caso di impedimento di uno o più componenti effettivi, o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono surrogati di diritto dai componenti supplenti secondo l'ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto.

La surroga è dichiarata dal Presidente del Collegio o da chi lo sostituisce, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento ed ha effetto immediato.

4. Il Presidente del Collegio convoca, su segnalazione del C.R.C., ex art. 24 p. 3/d l'Assemblea del PI in fase elettiva entro sei mesi dalla data del Consiglio Internazionale avente all'Ordine del Giorno l'approvazione del Rendiconto annuale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, che non abbia ottenuto parere favorevole dallo stesso CRC.

5. Convoca altresì l'Assemblea del PI, in fase elettiva nel caso in cui venga a mancare il Presidente Internazionale e la maggioranza dei suoi Consiglieri.

6. La sede del Collegio è presso la Segreteria Generale del P.I..

Articolo 26 – Qualifiche onorarie del P.I.

1. Il Consiglio Internazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, propone all'Assemblea generale la nomina dei membri d'onore del P.I. L'assemblea ne delibera la nomina in seduta ordinaria, a maggioranza.

Titolo V – DISTRETTI E ORGANI DISTRETTUALI

Articolo 27 - Distretti del P.I.

1. I Distretti sono costituiti secondo le norme di cui all'art. 17 dello Statuto.

2. L'istituzione dei Distretti nazionali è deliberata dal Consiglio Internazionale.

3. L'attività dei Distretti nonché precise norme elettorali devono essere disciplinate da uno Statuto o Regolamento approvato dall'Assemblea distrettuale, a maggioranza assoluta dei votanti. Lo Statuto o Regolamento Distrettuale è reso esecutivo dal Comitato di Presidenza, verificata la coerenza con le norme Statutarie e Regolamentari del PI sentito il C.G.S.

Le successive deliberazioni di adeguamento o di modifica, anch'esse assunte in Assemblea, sono rese esecutive dal Comitato di Presidenza sentito il C.G.S.

4. Nei Distretti composti da più Aree, la carica di Governatore d'Area, anche ai sensi dell'art. 15 Reg. P.I., è incompatibile con qualsiasi altra carica in ambito distrettuale, salvo per organismi collegiali consultivi, eventualmente previsti dallo Statuto o Regolamento Distrettuale.

5. Secondo le previsioni statutarie o regolamentari proprie ogni Distretto può prevedere di eleggere, oltre al Presidente, con medesima elezione separata e per la medesima durata, un Consiglio di Distretto che preveda quanto meno le figure del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere e un Consigliere. Con ulteriore elezione separata possono eleggersi un Collegio Arbitrale e un Collegio di Controllo Contabile.

Articolo 28 – Organi Distrettuali

Sono Organi Distrettuali:

- L'Assemblea
- Il Presidente

Articolo 29 - Presidenti dei Distretti

1. I Presidenti dei Distretti esercitano le funzioni stabilite dall'art. 18 dello Statuto assicurando il coordinamento programmatico ed operativo tra i Club o le Aree dell'ambito territoriale di loro competenza, nonché tra essi ed il Consiglio Internazionale, il Comitato di Presidenza, il Presidente Internazionale e la Segreteria Generale.

2. I candidati alla carica di Presidente distrettuale debbono possedere i requisiti di cui all'art. 14..2 del presente Regolamento.

3. Il mandato di Presidente distrettuale inizia il 1° aprile del primo anno dell'incarico.

L'elezione del Presidente deve avvenire in Assemblea distrettuale da tenersi nei termini utili anche in assenza di candidature. Ad essa partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Club, o i loro delegati, o i Governatori di Area per i Distretti ove queste sono costituite, in regola con il versamento delle quote di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Area certificate dalle rispettive Segreterie competenti.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga dopo il 31 marzo per previsione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 16 il Presidente entra in carica il primo del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'Assemblea.

4. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è proclamato Presidente distrettuale. Nel caso però di candidature plurime, superiori a due, occorre che il maggiormente votato superi il 50% dei voti validamente espressi. In caso negativo si dovrà ricorrere immediatamente ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

5. Dell'esito della elezione deve essere data comunicazione alla Segreteria generale entro dieci giorni a cura del Presidente dell'Assemblea Elettiva.

Articolo 30 - Collegi Distrettuali

I Distretti, secondo le disposizioni del proprio Statuto o Regolamento possono prevedere l'istituzione di un Collegio Arbitrale e di un Collegio di Revisione Contabile.

TITOLO VI – AREE E ORGANI TERRITORIALI

Articolo 31 – Le Aree

1. Le Aree sono costituite secondo le norme di cui all'art. 19 dello Statuto.

2. Sono Organi Territoriali:

- le Assemblee d'Area
- il Governatore

3. Analogamente a quanto stabilito per i Distretti all'art. 27.3 del presente Regolamento anche le Aree devono dotarsi di un proprio Regolamento, deliberato e modificato dall'Assemblea, comprendente precise norme disciplinanti le fasi elettorali, coerenti con le norme Statutarie e Regolamentari del PI che deve essere reso esecutivo dal Comitato di Presidenza, sentito il C.G.S.

Articolo 32 – Governatori di Area

1. I Governatori di Area esercitano le funzioni stabilite dall'art. 20 dello Statuto.

2. I candidati alla carica di Governatore debbono possedere i requisiti di cui agli art. 14.2 del presente Regolamento.

3. Il mandato di Governatore inizia il 1° marzo del primo anno dell'incarico. L'elezione del Governatore deve avvenire in Assemblea d'Area da tenersi nei termini utili anche in assenza di candidature. Ad essa partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Club dell'Area, o i loro delegati, in regola con il versamento di tutte le quote di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Area certificate dalle rispettive Segreterie competenti.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga dopo il 28 febbraio per previsione all'ultimo capoverso dall'art. 16. il Governatore entra in carica il 1° del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'Assemblea.

4. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è proclamato Governatore d'Area. Nel caso però di candidature plurime, superiori a due, occorre che il maggiormente votato superi il 50% dei voti validamente espressi. In caso negativo si dovrà ricorrere immediatamente ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

5. Dell'esito dell'elezione deve essere data comunicazione alla Segreteria generale e al Presidente distrettuale entro dieci giorni a cura del Presidente dell'Assemblea Elettiva.

Art. 33 – Collegi d'Area

Le Aree secondo le disposizioni del proprio Regolamento possono prevedere l'istituzione di un Collegio Arbitrale e di un Collegio di Revisione Contabile.

TITOLO VII - FUNZIONI E ATTIVITÀ DEI PRESIDENTI DI DISTRETTI NAZIONALI E GOVERNATORI D'AREA

Art. 34 - Presidenti di Distretti Nazionali

1. Funzioni

La rappresentanza del PI sul territorio nazionale è attuata dai Presidenti di Distretto Nazionale sui Club non costituiti in Area.

Il Distretto non può sostituirsi né alla Segreteria Generale, né all'organizzazione dell'Area in quanto esso ha una funzione di rappresentanza nazionale presso istituzioni sportive e politiche e di coordinare quelle iniziative, eventi e manifestazioni che abbiano un risvolto su un territorio più ampio della singola Area.

2. Attività

a) convocano e presiedono le Assemblee distrettuali e ne trasmettono i verbali alla Segreteria Generale;

- b) organizzano e presiedono i Congressi Distrettuali e trasmettono gli atti e le risoluzioni finali alla Segreteria generale;
- c) organizzano e coordinano le azioni comuni delle Aree laddove le stesse sono organizzate o dei Club in carenza di Area;
- d) redigono annualmente un rapporto sulle attività delle Aree o dei Club da trasmettere alla Segreteria Generale;
- e) organizzano nel Distretto, non suddiviso in Aree, Seminari di formazione e aggiornamento di Presidenti, Segretari e Tesorieri di Club;
- f) sottopongono alle rispettive assemblee la relazione morale, il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e il rapporto programmatico corredato dal bilancio preventivo dell'attività annuale del territorio, trasmettendone copia alla Segreteria Generale;
- g) intervengono, senza indugio, presso i Club per Distretti privi di Aree o le Aree in caso di omissioni o azioni o comportamenti non rispondenti ai doveri associativi, dandone comunicazione alla Segreteria Generale
- h) verificano la regolarità degli adempimenti statutari, amministrativi e regolamentari dei Club per Distretti privi di Aree, al fine di proporre agli Organi Internazionali i conseguenti provvedimenti.
- i) in caso di dimissioni del Presidente di Distretto questi ne dà immediata comunicazione scritta ai Club, nel caso in cui non vi siano Aree o ai Governatori di Area del proprio territorio e alla Segreteria Generale convocando l'Assemblea elettiva straordinaria del Distretto per i provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Governatori d'Area

1. Funzioni

La rappresentanza del PI sul territorio costituito in Area è attuata dai Governatori d'Area i quali dovranno sottoporre al Presidente del Distretto quelle iniziative che possono avere un risvolto pluri-regionale o nazionale.

2. Attività

- a) convocano e presiedono le Assemblee di Area e ne trasmettono i verbali alla Segreteria Generale e al Presidente del Distretto;
- b) organizzano e presiedono i Congressi di competenza e trasmettono gli atti e le risoluzioni finali alla Segreteria generale e al Presidente del Distretto;
- c) assistono i Club attraverso visite periodiche e riunioni con i Consigli direttivi;
- d) redigono annualmente un rapporto sulle attività dei Club da trasmettere alla Segreteria Generale e al Presidente del Distretto;
- e) organizzano per i territori di competenza, Seminari di formazione e di aggiornamento dei Presidenti, Segretari e Tesorieri dei Club;
- f) sottopongono alle rispettive assemblee la relazione morale, il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e il rapporto programmatico corredato dal bilancio preventivo dell'attività annuale del territorio, trasmettendone copia alla Segreteria Generale e al Presidente del Distretto;
- g) intervengono, senza indugio, presso i Club, in caso di omissioni, azioni o comportamenti non rispondenti ai doveri associativi, dandone comunicazione alla Segreteria Generale e al Presidente del Distretto;
- h) verificano la regolarità degli adempimenti statutari, amministrativi e regolamentari dei Club, al fine di proporre agli Organi Internazionali i conseguenti provvedimenti;
- i) in caso di dimissioni del Governatore di Area questi ne dà immediata comunicazione scritta ai Club della propria Area, al Presidente di Distretto e alla Segreteria Generale convocando l'Assemblea elettiva straordinaria dell'Area per i provvedimenti di competenza.

Articolo 36 – Dichiarazioni di decadenze

Nel caso in cui il Governatore di Area o il Presidente del Distretto, nonostante l'invito rivoltagli dal Presidente Internazionale ai sensi dell'art. 21.3.f del Regolamento, non provveda all'adempimento nel termine stabilito, il Comitato di Presidenza, su relazione del Presidente Internazionale, lo dichiara decaduto, ne dà comunicazione ai Club dell'Area o del Distretto e ai Governatori del distretto interessato, convoca l'Assemblea d'Area o distrettuale per la nomina di nuovo Governatore o di nuovo Presidente di Distretto. Salvo il termine per l'impugnativa di cui all'art. 3.3 del Regolamento del contenzioso.

Articolo 37 - Volontariato

Tutte le cariche ricoperte e le funzioni svolte, indicate negli articoli precedenti, sono a titolo volontario; potranno essere rimborsate le sole spese preventivamente autorizzate.

TITOLO VIII – ASSEMBLEE E CONGRESSI DISTRETTUALI E D'AREA

Articolo 38 - Partecipazione del Presidente Internazionale

Il Presidente Internazionale, o un suo delegato, ha diritto a partecipare a tutte le Assemblee con diritto di intervento.

Articolo 39 - Assemblee

Le modalità di partecipazione, convocazione, l'elettorato attivo e passivo, le maggioranze necessarie per le validità delle Assemblee di Aree e Distretti: ordinarie, straordinarie, elettive, nonché le modalità congressuali dovranno essere oggetto di previsione dei Regolamenti delle singole Aree o Distretti, purché non in contrasto con le norme statutarie del PI e del presente Regolamento.

TITOLO IX – CONTENZIOSO – GARANZIE – RICORSI - SANZIONI

Articolo 40 – Direttive generali

1. La non esecuzione o la violazione di Statuto e Regolamenti è passibile di sanzione.
2. I Soci, gli Organi o i Club hanno diritto di ricorso contro tutte le decisioni che li riguardino così come anche contro i comportamenti contrari a Statuti e Regolamenti del PI.
3. La natura delle sanzioni, le possibilità di ricorrere, così come la procedura sono oggetto di un Regolamento separato, allegato al presente Regolamento.

TITOLO X - INCARICHI E FUNZIONI

Articolo 41 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Internazionale, su proposta del Presidente Internazionale, ed esercita le funzioni di cui all'art. 22 dello Statuto.
2. Il Segretario Generale, oltre ai compiti previsti dall'art. 22 dello Statuto:
 - a) sovrintende, secondo le direttive del Presidente Internazionale, all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici della Segreteria Generale e di eventuali uffici amministrativi periferici;
 - b) assiste il Presidente in tutti gli adempimenti statutari, e nell'adozione di tutti i provvedimenti;
 - c) stipula, proroga, modifica o risolve i contratti di lavoro, previa approvazione del Comitato di Presidenza, secondo la normativa territorialmente applicabile;
 - d) verifica la regolarità degli adempimenti amministrativi dei Club al fine di proporre agli Organi Internazionali i conseguenti provvedimenti;
 - e) verifica la regolarità degli adempimenti amministrativi, statutari e regolamentari delle Aree e dei Distretti al fine di proporre agli Organi Internazionali i conseguenti provvedimenti;
 - f) assiste il Presidente o il rappresentante del Consiglio Internazionale nelle Assemblee alle quali essi partecipano;
 - g) assicura la regolarità delle annotazioni, delle comunicazioni, dei provvedimenti, iniziative, istanze e richieste dei Club, delle Aree e dei Distretti e cura i relativi adempimenti di competenza del P.I.;
 - h) assiste, se richiesto, i Presidenti distrettuali e i Governatori d'Area nella preparazione dei loro seminari.
 - i) per le verifiche di cui all'art. 9 p.3 Statuto deve avvalersi della consulenza del C.G.S. P.I.

Articolo 42 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Internazionale, su proposta del Presidente Internazionale, per il quadriennio di sua competenza, ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Internazionale e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto, se non riveste la carica di Consigliere;
 - b) formula e trasmette tempestivamente al Segretario Generale ed al Presidente Internazionale gli eventuali rilievi in ordine alla gestione;
 - c) dà parere sulle deliberazioni di spesa;
 - d) sovrintende alla gestione finanziaria del P.I.;
 - e) elabora e sottoscrive:
 - la bozza di relazione finanziaria annuale e biennale;
 - la bozza di bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - la bozza di bilancio consuntivo dell'anno precedente.

TITOLO XI – NORME FINALI

Articolo 43 - Organi ufficiali di comunicazione del P.I.

1. La Rivista e il Sito www.panathlon-international.org sono attualmente gli organi ufficiali della comunicazione del PI. La testata "Panathlon International" e il Sito www.panathlon-international.org non possono essere alienati se non con deliberazione dell'Assemblea generale.

2. Il Consiglio Internazionale è l'organo istituzionalmente competente a determinare gli indirizzi e gli obiettivi dei contenuti degli Organi ufficiali di comunicazione in rapporto alle finalità del P.I. sentito il parere della **Commissione per la cultura, la scienza e l'educazione (CCSE)**.

3. Il Presidente Internazionale in carica è il legale rappresentante e Direttore editoriale degli Organi ufficiali di comunicazione del PI.

4. Il Consiglio Internazionale nomina il Direttore responsabile della Rivista scegliendolo tra giornalisti possibilmente Panathleti.

5. La quota di affiliazione dei singoli soci del Club, prevista dall'art. 4 dello Statuto del Panathlon International è comprensiva del costo dell'abbonamento annuale al periodico ufficiale del Panathlon International e dell'accesso al Sito www.panathlon-international.org.

Articolo 44 – Categorie Sportive

L' allegato n. 1 al presente Regolamento, contenente l'elenco delle categorie sportive dei soci, ne è parte integrante. L'elenco delle categorie è aggiornato con provvedimento del Consiglio Internazionale.

Articolo 45 - Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Internazionale e quelle del Comitato di Presidenza vengono inviate dalla Segreteria Generale ai partecipanti alle rispettive riunioni. Se entro il termine di 5 giorni dalla ricezione non pervengono presso la Segreteria Generale richieste scritte di rettifica o emendamento, le deliberazioni divengono definitive ed esecutive il giorno successivo.

2. Le deliberazioni adottate dalle Assemblee e dagli Organi del P.I., nonché quelle delle assemblee e degli organi dei Club e dei Distretti, entrano in vigore alla data fissata dal Consiglio Internazionale, salvo che lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.

Articolo 46 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento e il Regolamento del contenzioso e loro eventuali e successive modifiche, entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio Internazionale.

ALLEGATO: le Categorie Sportive (riconosciute da CIO e SportAccord) sono in fase di nostra revisione